

## TRIBUNALE

### Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2014 — Klein/ Commissione

(Causa T-309/10) <sup>(1)</sup>

(«Responsabilità extracontrattuale — Dispositivi medici —  
Articoli 8 e 18 della direttiva 93/42/CEE — Inerzia della  
Commissione in seguito alla notifica di una decisione di di-  
vietto d'immissione in commercio — Violazione sufficiente-  
mente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti  
ai singoli»)

(2014/C 61/12)

Lingua processuale: il tedesco

#### Parti

*Ricorrente:* Christoph Klein (Großgmain, Austria) (rappresentante: D. Schneider-Addae-Mensah, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: A. Sipos e G. von Rintelen, agenti, assistiti da C. Winkler, avvocato)

*Interveniente a sostegno della convenuta:* Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze e N. Graf Vitzthum, successivamente M. Henze e J. Möller, agenti)

#### Oggetto

Ricorso per risarcimento dei danni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 268 TFUE e dell'articolo 340, secondo comma, TFUE, volto ad ottenere la rifusione del preteso danno subito dal ricorrente a causa della violazione da parte della Commissione degli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 8 della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169, pag. 1)

#### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Christoph Klein è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 347 del 26.11.2011.

### Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2014 — Bial- Portela/UAMI — Probiotal (PROBIAL)

(Causa T-113/12) <sup>(1)</sup>

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo PROBIAL — Marchi nazionali, internazionale, comunitario denominativi e figurativi anteriori, insegna, nome commerciale e logo Bial — Impedimenti relativi alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2014/C 61/13)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

*Ricorrente:* Bial-Portela & C<sup>a</sup>, SA (São Mamede do Coronado, Portogallo) (rappresentanti: B. Braga da Cruz e J. Pimenta, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:* Probiotal SpA (Novara, Italia) (rappresentante: I. Kuschel, avvocato)

#### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 20 dicembre 2011 (procedimento R 1925/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Portela & C<sup>a</sup>, SA e la Probiotal SpA.

#### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Bial-Portela & C<sup>a</sup>, SA è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 165 del 9.6.2012.